COME TUTELARSI NELLA VENDITA DI UN VEICOLO

10 SEMPLICI REGOLE PER EVITARE RISCHI CIVILI,FISCALI e PENALI.

1) Vendere il proprio veicolo significa, sotto il profilo normativo, sottoscrivere una "dichiarazione di vendita" con autenticazione della propria firma.
2) La "dichiarazione di vendita" è contenuta nel retro del "Certificato di proprietà (CdP)" e, al momento della sottoscrizione deve contenere in particolare una marca da bollo da 14,62 Euro e i dati del compratore, per cui non sottoscrivere **mai *in bianco* e/o senza la marca da bollo** (altrimenti se poi la marca non viene apposta si verrà sanzionati dall'Agenzia delle Entrate).
3) La sottoscrizione su un documento diverso dal Certificato di Proprietà si giustifica solo se il CdP è stato smarrito/rubato o è deteriorato, ovvero se si possieda ancora il vecchio "foglio complementare" o si tratti di una accettazione di eredità (la quale postulerebbe una autenticazione Notarile), ma anche in questo caso il documento deve essere esaurientemente compilato, contenendo appunto la dichiarazione di aver venduto, i dati dell'acquirente, i dati del veicolo e il prezzo di cessione, per cui, anche in queste circostanze, non sottoscrivere **mai *in bianco.***
4) Sottoscrivere la dichiarazione di vendita a favore di chi in concreto acquisisce (e paga o sconta) il veicolo e non a favore di terzi indicati da quest'ultimo.
5) Non consegnare la carta di circolazione del veicolo venduto senza aver sottoscritto la dichiarazione di vendita .
6) Garantirsi, di apporre la sottoscrizione della vendita davanti a uno dei soggetti abilitati dalla legge ad autenticarla ed **esclusivamente negli uffici di cui tali soggetti sono titolari o dipendenti** (*).
7) Pretendere una fotocopia della vendita sottoscritta **completa della autentica della propria firma.**
8) L'autentica conferisce "data certa" alla cessione, ai fini dello *scarico* di ogni responsabilità (civile, penale, amministrativa, tributaria, assicurativa) concernente la proprietà, la detenzione e l'uso del veicolo, soprattutto per l'applicazione dell'articolo 386 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, che prevede potersi dimostrare l'estraneità a una violazione di circolazione documentandola con appunto una copia dell'avvenuta vendita autenticata in data anteriore alla violazione medesima, conseguentemente:
   - in linea di principio per la vendita non sottoscrivere più di una volta e/o documenti diversi dal CdP, salvo quanto previsto al punto 3)
   - diffidare, una volta già sottoscritto nei modi indicati, dell'eventuale richiesta di ulteriori sottoscrizioni, qualunque sia il motivo, ancorchè la giustificazione sia lo smarrimento del documento da Voi firmato, pretendendo comunque spiegazioni scritte e, ove davvero occorresse un nuovo intervento di firma, controllare che non siano stati cambiati i dati del compratore.
9) Sottoscrivere in condizioni diverse da quelle finora descritte (come, ad esempio, nell'autosalone anziché presso uno Sportello Telematico dell'Automobilista pubblico/privato o presso un Ufficio Comunale) non è una agevolazione, benché la proponessero come tale, ma una violazione di legge, e rende la vendita, oltreché non regolare, non valida ai fini dello *scarico* delle responsabilità, nonché della menzionata efficacia ai sensi dell'articolo 386 del Regolamento di esecuzione del Codice Stradale, esponendo inoltre al rischio di un **coinvolgimento penale** concernente il **reato di falso nella formazione/definizione della dichiarazione di vendita.**
10) Trascorsi due mesi dalla sottoscrizione della dichiarazione di vendita (che va trascritta al PRA - Pubblico Registro Automobilistico, ai sensi dell'art. 94 del Codice della strada, entro 60 giorni dall'autentica) verificare presso il PRA o tramite uno studio di consulenza automobilistica l'avvenuta regolare annotazione del passaggio di proprietà.

(*) Al di fuori degli Uffici della Motorizzazione e del PRA, i soggetti abilitati sono:

- **il consulente automobilistico o un suo dipendente all'uopo delegato, presso i locali dell'agenzia, che, per autenticare, deve essere riconosciuta quale Sportello Telematico dell'Automobilista (STA) con l'esposizione di apposito Logo**
- **i Funzionari comunali presso gli Uffici del Comune**
- **il Notaio presso il suo studio**

Sportello Telematico dell'Automobilista

UNASCA
Unione Nazionale Autoscuole Studi Consulenza Automobilistica

con il patrocinio

PROVINCIA DI BRESCIA

ASSESSORATO ALLA SICUREZZA
POLIZIA PROVINCIALE
MOTORIZZAZIONE CIVILE